

S. 165 / Nr. 42 Prozessrecht (i)

BGE 62 II 165

42. Sentenza 14 maggio 1936 della II a Sezione civile nelle cause Barloggio contro Silvio Mossi e contro Giulia Mossi e cons.

Regeste:

La circostanza che, per delle considerazioni d'opportunità puramente pratica, il giudice cantonale s'è pronunciato con un solo giudizio su due cause che differiscono completamente per il loro oggetto e fra cui non v'è neppure identità di parti, non

Seite: 166

basta per render liteconsorti gli attori (o i convenuti) delle due cause. Le loro domande non saranno quindi sommate per la determinazione del valore litigioso.

Sunto dei fatti:

Fra le figlie eredi di G. Margaroli resosi defunto nel 1933 sorgeva una lite perché una di esse, Agata Barloggio, asseriva d'aver ricevuto in donazione dal padre un libretto di cassa di risparmio di oltre 4000 fchi. intestato al nome di questi mentre le altre negavano la validità della donazione rivendicando giudizialmente alla successione l'ammontare del libretto incassato dalla sorella.

Dal canto proprio il nipote del defunto, Silvio Mossi, conveniva anch'esso in giudizio Agata Barloggio domandandole il pagamento di 1527 fchi. importo di un libretto di cassa di risparmio intestato ad esso, costituito in suo favore dal nonno, che lo deteneva, e che la convenuta asseriva d'aver ricevuto in donazione da questi.

Le due petizioni, respinte dal Pretore di Bellinzona con un solo giudizio, furono invece accolte dal Tribunale d'appello pure con un'unica sentenza.

Agata Barloggio s'appellò da questa sentenza al Tribunale federale proponendogli il rigetto delle due petizioni.

L'appellato Silvio Mossi domandò che l'appello fosse dichiarato irricevibile in suo confronto perché il valore litigioso della sua causa era inferiore a 4000 fchi.

Il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile l'appello in quanto era diretto contro Silvio Mossi per i seguenti motivi:

1. Il giudice cantonale ha statuito con uno stesso giudizio tanto sulle domande propostegli colla petizione 6 ottobre 1935 di Silvio Mossi contro i coniugi Barloggio quanto su quelle della petizione 8 gennaio 1934 di Giulia e Ida Mossi e degli eredi della fu Martina Biaggini contro Agata Barloggio. Non si può però attribuire alla congiunzione delle cause in tal modo da lui ordinata nell'intento manifesto di semplificare le procedure l'effetto di costituire liticonsorti il Silvio Mossi e le attrici nell'altra causa. Le

Seite: 167

due cause differiscono infatti completamente per l'oggetto e non v'è fra esse neppure identità di parti. Ad escludere in concreto l'esistenza d'attori liticonsorti basta del resto già il fatto che, contrariamente a quanto è prescritto per costoro dall'art. 46 cp. 2 proc. civ. tic., le parti attrici non hanno proceduto con un'unica petizione.

Il Silvio Mossi non è dunque liteconsorte delle attrici. L'importo della sua domanda non può essere sommato, in conformità dell'art. 60 OG, con quello delle domande di costoro e dev'essere considerato a sè. Poichè esso non raggiunge il valore litigioso minimo di 4000 fchi. richiesto dall'art. 59 OG, l'appello dev'essere dichiarato irricevibile in ordine in quanto è diretto contro il dispositivo della sentenza querelata concernente l'azione di Silvio Mossi.

2